



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

**RACCOLTA MASSIME ESTRATTE DALLE DECISIONI
A CURA DELLA COMMISSIONE MASSIMARIO**



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

INDICE

L'azione disciplinare	pag. 1
Art. 54 L. n. 247/2012 - Il rapporto con il processo penale	pag. 5
Art. 56 L. n. 247/2012 - La prescrizione dell'azione disciplinare	pag. 10
Art. 60 L. n. 247/2012 - La sospensione cautelare	pag. 12
Il procedimento disciplinare - Principio di acquisizione della prova	pag. 13
Art. 1 CDF	pag. 14
Art. 4 CDF - L'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare	pag. 15
Art. 9 CDF	pag. 16
Art. 10 CDF	pag. 21
Art. 11 CDF	pag. 22
Art. 12 CDF	pag. 23
Art. 15 CDF	pag. 24
Art. 16 CDF	pag. 25
Art. 19 CDF	pag. 26
Art. 21 CDF – Il comportamento dell'incolpato	pag. 27
Art. 21 CDF – Il trattamento sanzionatorio	pag. 30
Art. 21 n. 4 CDF – Il richiamo verbale	pag. 34
Art. 24 CDF	pag. 35
Art. 25 CDF	pag. 36
Art. 26 CDF	pag. 37
Art. 27 CDF	pag. 38
Art. 29 CDF	pag. 39
Art. 33 CDF	pag. 40
Art. 36 CDF	pag. 41
Art. 37 CDF	pag. 43
Art. 38 CDF	pag. 44
Art. 43 CDF	pag. 45
Art. 46 CDF	pag. 46
Art. 48 CDF	pag. 47
Art. 50 CDF	pag. 48
Art. 52 CDF	pag. 49
Art. 53 CDF	pag. 50
Art. 63 CDF	pag. 51
Art. 66 CDF	pag. 53
Art. 68 CDF	pag. 54
Art. 71 CDF	pag. 55



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

L'AZIONE DISCIPLINARE

POTERE DISCIPLINARE DEL CDD

Il Giudice Disciplinare Forense è tenuto a valutare la sola rilevanza deontologica delle condotte sottoposte al suo vaglio e non è deputato ad esaminare il merito delle eventuali controversie nascenti tra Avvocati o ad esprimere giudizi sulla loro corretta qualificazione giuridica.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 21.12.2021, Pres. De Angelis, Est. Ausiello)

ERRONEA O OMESSA INDICAZIONE, NELL'INCOLPAZIONE, DELLA NORMA VIOLATA - IRRILEVANZA

Ai fini della validità dell'incolpazione e, quindi, del procedimento, non è rilevante l'omessa o errata indicazione della norma specifica violata, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato.

(CDD Napoli, Dec. n. 29 del 22.7.2020, Pres. De Angelis, Est. De Benedictis)

CORRISPONDENZA TRA ADDEBITO NORMATIVO E FATTO CONTESTATO

La confusione nella contestazione generata da richiami ad articoli del Codice deontologico del 2014 anziché a quelli del Codice deontologico forense previgente per fatti accaduti sotto la sua vigenza, non inficia il principio della corrispondenza tra i fatti addebitati e gli articoli contestati purchè sia esplicitata la condotta deontologicamente rilevante nella parte motiva-esplicativa.

(Nel caso di specie, il capo di incolpazione approvato richiamava articoli dell'attuale Codice deontologico forense anziché del Codice deontologico previgente, applicabile al caso essendo i fatti avvenuti nel 2009).

(CDD di Napoli, Dec. n. 44 del 2020, Pres. Ciannella, Est. Gargiulo)

ESPOSTO NON DOCUMENTATO – OMESSA ADESIONE DELL'ESPONENTE ALLA CONVOCAZIONE INNANZI IL CDD – PROSCIoglimento DELL'INCOLPATO – NECESSITA'

Il generico addebito, nell'esposto nei confronti di un Avvocato, di condotte disciplinarmente rilevanti non accompagnato dalla prova dei fatti, comporta il proscioglimento del segnalato tanto più se l'esponente non compare dinanzi il CDD, benché convocato, per chiarire i fatti e documentarli.

(CDD Napoli, Dec. n. 33 del 7.10.2020, Pres. De Angelis, Est. De Maio)

NATURA OFFICIOSA DELL'AZIONE DISCIPLINARE - RINUNCIA ALL'ESPOSTO – IRRILEVANZA SULLA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'azione disciplinare, in quanto mirante alla salvaguardia dell'immagine della classe forense, è perseguibile d'ufficio, ragion per cui la rinuncia all'esposto non determina l'estinzione o l'archiviazione del procedimento disciplinare.

(CDD Napoli, Dec. n. 38 del 13.10.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

RINUNCIA ALL'ESPOSTO – UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI IVI CONTENUTE AI FINI
DELL'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEONTOLOGICA

Le dichiarazioni contenute nella rinuncia all'esposto sono utilizzabili e valutabili ai fini dell'esclusione della responsabilità deontologica dell'Avvocato.

(CDD Napoli, Dec. n. 38 del 13.10.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)

PRINCIPIO ACCUSATORIO – INATTENDIBILITA' DELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI OPERATA
DAL SEGNALANTE – PROSCIoglIMENTO DELL'INCOLPATO – NECESSITA'

Il procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicché deve pronunciarsi il proscioglimento dell'incolpato laddove, dagli elementi acquisiti, emerga l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal segnalante.

(CDD Napoli, Dec. n. 29 del 5.5.2021, Pres. De Angelis, Est. De Maio)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – PRINCIPIO ACCUSATORIO

Nel procedimento disciplinare l'onere della prova della responsabilità dell'incolpato cede a carico della parte che promuove l'azione, di tal che il Giudice disciplinare non può inferire elementi a sostegno di tale responsabilità da comportamenti -omissivi e/o commissivi - dell'incolpato che siano espressione della libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più utile.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 11.5.2021, Pres. De Angelis, Est. Fabrizio)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FORENSE - PRINCIPIO ACCUSATORIO – REQUISITI DELLA
SEGNALAZIONE DI ILLECITO DEONTOLOGICO

In ragione della natura accusatoria del procedimento disciplinare forense, l'esposto deve essere circostanziato e munito di supporto probatorio anche minimo.

(CDD Napoli, Prov. 21.10.2021, Pres. Supino, Est. Girardi)

PRINCIPIO ACCUSATORIO - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PROVA CERTA
DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE – PROSCIoglIMENTO DELL'INCOLPATO – NECESSITA'

Il procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicché deve pronunciarsi il proscioglimento dell'incolpato in assenza di prova certa o in presenza di prova contraddittoria dei fatti posti a fondamento della contestazione.

(CDD Napoli, Decisione n. 2 del 17.1.2022, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ADDUZIONE DA PARTE DELL'INCOLPATO DI ELEMENTI DI PROVA DI SEGNO CONTRARIO A QUELLI FONDANTI L'ESPOSTO – PROSCIoglimento PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PROVA CERTA DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

L'esposto, seppur corredato di documentazione a supporto, non è idoneo, di per sé solo, a fondare l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato laddove costui abbia allegato e provato, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze di segno contrario. Ciò in quanto, nella formazione del proprio convincimento, il Giudice disciplinare è tenuto ad esaminare e valutare tutte le prove acquisite agli atti del procedimento, di tal che, in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare, l'incolpato va prosciolto in applicazione del principio in dubio pro reo.

(In applicazione del principio di cui in massima, l'incolpato è stato prosciolto dall'accusa di aver violato il dovere di colleganza ed il divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte, avendo documentato l'illeggibilità del fax con il quale il Collega di controparte chiedeva i conteggi per provvedere al pagamento delle somme liquidate in sentenza).

(CDD Napoli, Dec. n. 21 del 16.2.22, Pres. Supino, Est. Gargiulo)

NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – ONERE DEL CDD DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI ILLECITI

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché la prova della violazione deontologica non si può ritenere sufficientemente raggiunta in mancanza di prove certe. In particolare, i riferimenti, da parte dell'esponente, a fatti e circostanze che potrebbero integrare altrettante violazioni disciplinari, anche se caratterizzati da rimandi specifici, ma tuttavia non corroborati da adeguata prova, deve indurre a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato che, pertanto, va prosciolto dagli addebiti, specie quando gli stessi sono stati esplicitamente contestati, in quanto, per l'irrogazione della sanzione disciplinare, non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza, ma alla Sezione giudicante di verificare la sussistenza degli illeciti.

(CDD Napoli, Dec. n. 50 del 27.4.2022 - Pres. Est. Ciannella)

NECESSITA' DI UNA SANZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DI UN ESPOSTO PALESEMENTE INFONDATA PRESENTATO PER AVALLARE FINALITA' ILLECITE

Un esposto nei confronti di un avvocato, contenente accuse gravi palesemente infondate, perché smentite da documenti provenienti dal medesimo accusatore, e da prove, la cui esistenza lo stesso non poteva ignorare, esige una sanzione nei confronti dell'accusatore, indipendentemente da eventuali azioni da parte dell'accusato.

Infatti non appare giusto, né tollerabile, che l'Organo di disciplina dell'Ordine Forense possa essere investito di una questione disciplinare nei confronti di un iscritto all'Ordine, palesemente infondata, motivata da finalità censurabili, quale quella di sottrarsi all'obbligo di corrispondere il giusto compenso per l'attività professionale della quale ci si è giovati.



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

(CDD Napoli, Dec. n. 51 del 27.4.2022, Pres. Est. Ciannella)

NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – APPLICABILITÀ ANALOGICA
DEL FAVOR REI

La natura accusatoria del procedimento disciplinare comporta l'applicazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell'incolpato, mutuato dalle garanzie operanti nel processo penale. Pertanto, in assenza di prove certe o in caso di contraddittorietà delle stesse, il professionista deve essere prosciolto dall'addebito.

(CDD Napoli, Decisione n. 78 del 22.6.2022, Pres. Palumbo, Est. Somma)

IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – CONSEGUENZE

La irragionevole durata del procedimento disciplinare, pur non potendo avvalersi delle norme che sanzionano il ritardo in sede giudiziaria, avendo natura amministrativa, tuttavia va censurata in considerazione del fatto che la sanzione perde efficacia se non è comminata in tempi congrui, in quanto finalizzata anche alla duplice esigenza di consentire la respiscenza dell'incolpato e di costituire un deterrente per future condotte illecite.

(Nel caso di specie, l'illecito si era consumato nel 2006, l'azione penale era stata incardinata nel 2008 e definita nel 2015, la Sezione, valutando nel 2002 tale circostanza in uno alle altre che concorrono a determinare la sanzione, ha deliberato il richiamo verbale in luogo di una sanzione più grave).

(CDD Napoli, Decisione n. 78 del 22.6.2022, Pres. Palumbo, Est. Somma)

VALUTAZIONE DELLE PROVE – DICHIARAZIONI PROVENIENTI DALL'INCOLPATO

Nel procedimento disciplinare le prove valutabili, ai fini della decisione, possono essere costituite anche dalle dichiarazioni, dalle ammissioni e dai documenti provenienti dall'incolpato, oltre che dagli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e dibattimentale.

(Nel caso di specie sono state ritenute prove della consumazione dell'illecito, oltre al dato documentale, anche l'ammissione da parte degli incolpati dell'invio e della ricezione di due SMS contenenti massime della Cassazione pertinenti al contenuto della prova pratica di diritto civile, in sede di sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato)

(CDD Napoli, Decisione n. 78 del 22.6.2022, Pres. Palumbo, Est. Somma)

LEGITTIMO IMPEDIMENTO

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (nella specie l'incolpato, che aveva nominato un proprio difensore, ha fatto pervenire mero certificato indicante uno stato febbrile ma non anche l'assoluta impossibilità a comparire, mentre il difensore è risultato assente senza alcuna giustificazione).

(CDD Napoli, Dec. n. 29 del 22.7.2020, Pres. De Angelis, Est. De Benedictis)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 54 L. N. 247/2012 - IL RAPPORTO CON IL PROCESSO PENALE

FATTI COSTITUENTI REATO ED ILLECITO DISCIPLINARE – VALUTAZIONE PIU' RIGOROSA IN SEDE DISCIPLINARE PER IL RUOLO CHE L'AVVOCATO SVOLGE NELLA SOCIETA'

L'analisi e la valutazione in sede disciplinare di fatti costituenti reato debbono essere più rigorose di quelle effettuate dal giudice penale per l'alto valore sociale che riveste la figura dell'avvocato, che deve osservare un comportamento e un modus operandi ineccepibili, consoni all'esercizio dell'attività professionale.

(CDD Napoli, Dec. n. 20 del 8.12.2017, Pres. Petrella, Est. Sposito)

PRESCRIZIONE DEL REATO – AUTONOMA VALUTAZIONE IN SEDE DISCIPLINARE - PROSCIoglimento DELL'INCOLPATO

La prescrizione del reato pronunciata a conclusione del processo penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare della condotta dell'avvocato in base alle risultanze processuali, valutate secondo il libero convincimento, ai fini del proscioglimento dell'incolpato

(CDD Napoli, Dec. n. 5 dell'8.7.2019, Pres. Tortorano, Est. Tibaldi)

PRESCRIZIONE DEL REATO – AUTONOMA VALUTAZIONE IN SEDE DISCIPLINARE

La prescrizione del reato pronunciata in sede penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare delle violazioni deontologiche

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 9.1.2020, Pres. Porta, Est. Giannico)

SENTENZA PENALE DICHIARATIVA DELLA PRESCRIZIONE E GIUDICATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – INSUSSISTENZA.

In applicazione dell'art. 653 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell'avvocato ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a carico dello stesso, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiara la prescrizione del reato, nel qual caso compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del Giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico-giuridico e deontologico.

(CDD Napoli, Dec. n. 30 del 15.9.2020, Pres. Est. De Angelis)

ILLECITO DISCIPLINARE E REATO PRESCRITTO – VALUTAZIONE - INDIPENDENZA



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

L'ascrivibilità di fatti-reato all'incolpato, non seguita dalla sanzione penale per intervenuta prescrizione, impone in sede disciplinare la valutazione dei comportamenti dell'Avvocato nell'esercizio della professione sulla base delle risultanze processuali.

(CDD Napoli, Decisione n. 41 del 19.04.2021, Pres. Est. Amodio)

AUTONOMA VALUTAZIONE IN SEDE DISCIPLINARE DEL COMPORTAMENTO
DELL'AVVOCATO CONDANNATO IN SEDE PENALE – RILEVANZA DEL GIUDICATO PENALE

Il giudice disciplinare valuta autonomamente il comportamento complessivo dell'avvocato condannato in sede penale, in base alle risultanze probatorie disponibili, laddove la sentenza penale definitiva di condanna riveste efficacia limitatamente alla sussistenza dei fatti, alla commissione da parte dell'imputato e alla loro illiceità penale.

(CDD Napoli, Dec. n. 16 del 4.12.2019, Pres. Est. De Angelis)

SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI CONDANNA E RILEVANZA DELLA STESSA NEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA
VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL CONDANNATO

In caso di sentenza penale irrevocabile, la cui efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare attiene alla prova dei fatti accertati, resta riservata al Giudice della deontologia, stante l'autonomia dei rispettivi procedimenti, la valutazione della rilevanza disciplinare del comportamento del condannato, tenuto conto degli elementi probatori disponibili.

(CDD Napoli, Dec. n. 20 del 16.12.2019, Pres. Est. De Angelis)

EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
FORENSE – AUTONOMA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DISCIPLINARE - LIMITI

Il Giudice Disciplinare, nell'esercizio dell'autonoma valutazione delle ricadute della condotta - accertata e punita in via definitiva in sede penale - nello specifico ambito deontologico, non può operare una diversa collocazione temporale dei fatti ai fini dell'esclusione della procedibilità della querela esitata nel procedimento penale conclusosi con la sentenza definitiva di condanna, e ciò in ragione della previsione normativa di cui all'art. 653 c.p.p..

(CDD Napoli, Dec. n. 26 del 28.4.2021, Pres. Barone, Est. Fabrizio)

ILLECITO DISCIPLINARE E RIQUALIFICAZIONE DEL REATO – VALUTAZIONE -
INDIPENDENZA

La riqualificazione, in sede penale, dei fatti originariamente contestati agli incolpati nell'ambito di una fattispecie meno grave, non attenua e tantomeno esclude il disvalore delle condotte accertate che vanno, in ogni caso, esaminate e valutate in sede disciplinare alla luce del contrasto con i canoni generali a cui deve ispirarsi l'attività dell'Avvocato.

(CDD Napoli, Dec. n. 38 del 24.05.2021, Pres. Barone, Est. Fabrizio)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE NON ESCLUDE LA VINCOLATIVITA' DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La norma di cui al comma 1 bis dell'art. 653 c.p.p., in quanto espressione del principio di immutabilità del fatto definitivamente acclarato nel giudizio penale, non consente, in sede disciplinare, una disapplicazione, anche parziale, della sentenza penale irrevocabile di condanna, la cui efficacia vincolante, sul piano dell'apprezzamento disciplinare della condotta dell'incolpato, permane anche all'esito del superamento della pregiudizialità penale, operato dalla L.P. in vigore, non rinvenendosi in tale superamento ragioni che possano far ritenere eliminata o affievolita l'efficacia vincolante del giudicato penale sul procedimento disciplinare.

(CDD Napoli, Dec. n. 22 del 16.2.2022, Pres. Est. Supino)

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SENTENZA DI ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE – POTERE DEL GIUDICE DISCIPLINARE DI VALUTARE LA RILEVANZA DEONTOLOGICA DI COMPORTAMENTI DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DI PRONUNCIA PENALE – SUSSISTENZA - CONDIZIONI

La doverosa archiviazione, all'esito di pronuncia assolutoria perché “il fatto non sussiste”, della notizia di illecito disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti valutati in sede penale, non impedisce al Giudice Disciplinare il vaglio della rilevanza deontologica di ulteriori comportamenti emergenti dagli atti del processo penale acquisiti al fascicolo del procedimento disciplinare ed in quella sede contestati.

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 2.2.2018, Pres. Tortorano, Est Amodio)

RAPPORTI TRA GIUDIZIO DISCIPLINARE E GIUDIZIO PENALE

La formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato, non preclude all'Organo Disciplinare di valutare la condotta del professionista sotto il profilo deontologico.

(Nel caso di specie il Collegio, valutate le risultanze probatorie, documentali ed orali, ha ritenuto la condotta posta in essere dall'incolpato lesiva della reputazione della classe forense)

(CDD Napoli, Dec. n. 60 del 30.6.2021, Pres. Porta, Est. Marotta)

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SUA EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In applicazione dell'art. 653 c.p.p., come richiamato dall'art. 445 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna dell'avvocato, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a carico dello stesso, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

(CDD Napoli, Dec. n. 24 del 8.7.2020, Pres. Fimiani, Est. Propenso)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI EX ART.444 CPP E
GIUDIZIO DISCIPLINARE

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp, al pari della sentenza penale di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'incolpato. Al giudice disciplinare è rimessa esclusivamente la valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale.

(CDD Napoli, Dec. n.13 del 27.1.2021, Pres. De Angelis, Est. Ricigliano)

ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA- IRRILEVANZA
NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il proscioglimento dell'imputato per esito positivo della messa alla prova, alla luce dell'art. 54 comma 1 L.P., non incide sulla valutazione e sull'eventuale affermazione della responsabilità in sede disciplinare, la quale si collega alla violazione di regole di comportamento poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell'intera classe forense.

(CDD Napoli, Dec. n. 82 del 5.7.2022, Pres. Barone, Est. Fabrizio)

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI
REATO – EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'archiviazione del procedimento penale ex artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. non esplica i suoi effetti nell'ambito del procedimento disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti, stante la sua inidoneità ad escludere in radice la configurabilità delle violazioni contestate.

(CDD Napoli, Dec. n. 85 del 6.7.2022, Pres. Fimiani, Est. Cuomo)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI STESSI FATTI PENALMENTE SANZIONATI –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM – INCONFIGURABILITA'

In caso di procedimento disciplinare per i medesimi fatti sanzionati penalmente non è configurabile la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione al principio del ne bis in idem stanti le diverse natura e finalità della sanzione disciplinare e di quella penale (cfr. Sent. CEDU Italia/Grande Stevens + altri).

(CDD Napoli, Provv. 17.2.2021, Pres. Est. Supino)

REMISSIONE DI QUERELA – IRRILEVANZA IN SEDE DISCIPLINARE - POSIZIONE SOGGETTIVA
DELL'ESPONENTE

Il proscioglimento in sede penale per difetto della condizione di procedibilità, venuta meno a seguito di remissione di querela, non rileva nel procedimento disciplinare, in conseguenza dell'autonomia dell'uno rispetto all'altro e in virtù della carenza del potere da parte dell'esponente di far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta.



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

(CDD Napoli, Dec. n. 37 del 19.5.2021, Pres. Palumbo, Est. Ausiello)

SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER PREGIUDIZIALITA' PENALE – MANCATA ADOZIONE DA PARTE DEL COA TERRITORIALE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA

La sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale prescinde dall'adozione, da parte del COA territoriale, di uno specifico provvedimento in tal senso e si esaurisce con la definitività della pronuncia penale.

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 18.1.2019, Pres. Barone, Est. Ciannella)

OMESSA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO PER PREGIUDIZIALITA' PENALE ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 297 CPC – ESTINZIONE

Il procedimento disciplinare sospeso, ai sensi della previgente disciplina, per pregiudizialità penale deve essere riassunto, a pena di estinzione, entro il termine previsto dall'art. 297 comma 1 cpc, decorrente dalla data della comunicazione al COA del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 18.1.2019, Pres. Barone, Est. Ciannella)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 56 L. N. 247/2012 - LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

INAPPLICABILITA' DELLO IUS SUPERVENIENS ALLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
DISCIPLINARE

In tema di sanzioni disciplinari a carico degli Avvocati, il principio del favor rei codificato dall'art. 65 comma 5 L. P., riguardando esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico, non si applica all'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, per il quale resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in materia di sanzioni amministrative, con la conseguente inapplicabilità dello ius superveniens introdotto dall'art. 56 comma 3 L.P.

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 18.1.2019, Pres. Barone, Est. Ciannella)

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE – INAPPLICABILITA' DELLO IUS SUPERVENIENS

All'istituto della prescrizione dell'azione disciplinare, la cui fonte è legale e non deontologica, si applica il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative e non già lo ius superveniens introdotto dall'art. 56 comma 3 della L. 247/2012.

(CDD Napoli, Dec. n. 26 del 28.4.2021, Pres. Barone, Est. Fabrizio)

REGIME PREVIGENTE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO FATTI
REATO ED ILLECITI EMERGENTI DAL PROCEDIMENTO PENALE MA NON CONTESTATI IN
QUELLA SEDE– IRRILEVANZA DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DELL'AZIONE
DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO GLI ILLECITI DEONTOLOGICI PENALMENTE
IRRILEVANTI

La sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale non si estende ad illeciti deontologici emergenti dal procedimento penale ma non contestati in quella sede.

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, è stata dichiarata la prescrizione dell'azione disciplinare per la violazione dell'art. 55 CDF 2014 (già art. 52 CDF previgente) ritenuta emergente dagli atti, acquisiti al procedimento disciplinare, di tre procedimenti penali, conclusisi il primo con sentenza assolutoria dal reato di cui all'art. 416 c.p., il secondo con sentenza assolutoria dai reati di cui agli artt. 110, 640 e 483 c.p., ed il terzo con provvedimento di archiviazione reso dal GIP in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 485 e 640)

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 2.2.2018, Pres. Tortorano, Est. Amodio)

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE – DECORRENZA DEL RELATIVO TERMINE NEL
REGIME PREVIGENTE – EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 15 REG.
CNF 2/2014



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

La prescrizione dell'azione disciplinare promossa in relazione a fatti costituenti anche reato - per i quali sia stata esercitata l'azione penale entro il quinquennio dalla loro commissione - comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ed è interrotto, ex art. 2945 n. 1 c.c., dalla comunicazione di cui all'art. 15 Reg. CNF n. 2/2014.

(CDD Napoli, Dec. n. 26 del 28.4.2021, Pres. Barone, Est. Fabrizio)

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Alla diversa natura delle differenti fasi del procedimento disciplinare (natura amministrativa, per la fase davanti ai Consigli Distrettuali di Disciplina, e natura giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alla Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza) consegue la diversa disciplina dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare previsto per i fatti sorti nella vigenza del previgente codice deontologico: nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ..

(CDD Napoli, Dec. n. 27 del 21.7.2020, Pres. Est. De Angelis)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 60 L. N. 247/2012 - LA SOSPENSIONE CAUTELARE

COMPUTO DELLA PRESOFFERTA SOSPENSIONE CAUTELARE NELLA DURATA NEL PERIODO
DI ESPIAZIONE DELLA SOSPENSIONE DISCIPLINARE – PRINCIPI SOTTESI

La presofferta sospensione cautelare va computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare in applicazione dei principi generali del favor rei e del favor libertatis in uno con l'assorbente principio di "fungibilità" della pena.

(CDD Napoli, Dec. n. 16 del 4.12.2019, Pres. Est. De Angelis)

SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DETENTIVA CON ALTRA OBBLIGATORIA –
INAMMISSIBILITA' IN SEDE DISCIPLINARE DELLA ISTANZA REVOCA DELLA SOSPENSIONE
CAUTELARE

La richiesta di revoca della sospensione cautelare motivata dall'avvenuta sostituzione, in sede penale, della misura cautelare detentiva con altra meno afflittiva non è accoglibile stante l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale.

(CDD Napoli, Provv. del 17.2.2021, Pres. Est. Supino)

INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI FUNGIBILITA' DELLA PENA AL DI FUORI DELL'IPOTESI
DISCIPLINATA DALL'ART. 62 L.P..

L'art. 62 L.P. delinea l'ambito di operatività, in sede disciplinare, del principio di fungibilità della pena di cui all'art. 657 c.p.p., di tal che non è possibile ritenere fungibili tra loro la misura cautelare della detenzione domiciliare e la sospensione cautelare adottata in sede disciplinare ostandovi, peraltro, anche la diversa natura delle due misure (la prima di tipo penale e la seconda di tipo amministrativo seppur giustiziale).

(CDD Napoli, Provv. del 17.2.2021, Pres. Est. Supino)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA

PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA – APPLICABILITA’ NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA PENALE DI CONDANNA DI PRIMO GRADO E DECRETO DI APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE – UTILIZZABILITA’ AI FINI DELLA DECISIONE DISCIPLINARE

In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare.

(In applicazione di tale principio il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado ed il decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ambedue pronunciati ai danni dell’incolpato per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisiti agli atti del relativo fascicolo).

(CDD Napoli, Dec. n. 15 del 2.12.2019, Pres. De Angelis, Est. De Maio)

PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA – APPLICABILITA’ NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA PENALE DI CONDANNA DI PRIMO GRADO - UTILIZZABILITA’ AI FINI DELLA DECISIONE DISCIPLINARE

In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare.

(In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado pronunciata ai danni dell’incolpata per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisita agli atti del relativo fascicolo).

(CDD Napoli, Dec. n. 28 del 29.4.2021, Pres. Est. Supino)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 1 CDF

PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1 e 3, 9, 10, 12 e 19 CDF

L'Avvocato che, a distanza di anni dal suo rilascio, aziona procura alle liti conferitagli dal cliente nelle more deceduto, si rende responsabile della violazione del dovere di assicurare la regolarità del giudizio, sancito dall'art. 1 comma 1 CDF, nonché dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza.

Tale condotta integra altresì la violazione del dovere di cui agli artt. 1 comma 3 e 19 CDF. Invero, la procura alle liti, oltre a rappresentare l'atto con il quale la parte assistita investe l'Avvocato del ruolo di suo rappresentante in giudizio, conferendogli lo ius postulandi, è lo strumento con il quale si informano la controparte e l'A.G. adita dell'avvenuto conferimento dell'incarico, rappresentando, dunque, fonte del relativo affidamento.

(CDD Napoli, Dec. 81 del 27.6.2022, Pres. Fimiani, Est. Somma)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 4 CDF - L'ELEMENTO SOGGETTIVO DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

LA SUTTAS QUALE ELEMENTO SOGGETTIVO SUFFICIENTE DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare è sufficiente la suttas della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo.

(CDD Napoli, Dec. n. 37 del 13.10.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 9 CDF

INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - LIMITE OGGETTIVO DEL RISPETTO DELLE NORME
DEONTOLOGICHE

Il difensore deve assicurare la migliore tutela dell'interesse del suo assistito, a maggiore ragione nel caso in cui costui sia privato della libertà personale, operando scelte il cui limite oggettivo è rappresentato dai doveri sanciti dall'art. 9 del Codice Deontologico Forense.

(CDD Napoli, Dec. n. 15 del 2.12.2019, Pres. De Angelis, Est. De Maio)

STRATEGIA PROCESSUALE – ADDEBITO AL DIFENSORE - INSUSSISTENZA

L'opzione processuale di accedere al rito abbreviato non può comportare il postumo addebito al difensore della responsabilità per la scelta effettuata, per la duplice ragione che si tratta di una strategia difensiva riservata alla competenza professionale dell'avvocato che la suggerisce e che non si presta a censure di sorta postume, vuoi da parte dell'imputato che di terzi, ed inoltre perché l'accesso a tale rito richiede il rilascio di una procura speciale da parte dell'imputato, il quale, con il mandato rilasciato al legale di fiducia, ha condiviso e fatta propria la scelta processuale che gli è stata suggerita

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria, Pres. De Angelis, Est. Cuomo).

ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA IN UDIENZA – CONFIGURABILITA' DELL'ABBANDONO
DI DIFESA - ESCLUSIONE

La mera assenza del difensore di fiducia in udienza, ancorché non giustificata da istanze di rinvio per concomitanti impegni professionali e/o di altra natura, non integra ipotesi di abbandono di difesa, stante la vigenza dell'art. 97 comma 4 c.p.p., soprattutto allorché la parte assistita non si sia doluta di tale assenza ed in essa non siano ravvisabili conclamate negligenze professionali e/o intralcio al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 11.5.2021, Pres. De Angelis, Est. Palombi)

ABBANDONO DI DIFESA – APPLICAZIONE DELL'ART. 105 COMMA 3 C.P.P. - PRESUPPOSTI

Il difensore di fiducia che, in udienza, al fine di contestare la decisione del Magistrato assunta nel rispetto dei principi che governano l'assunzione di prove nel procedimento di appello, rinuncia al mandato difensivo si rende responsabile di abbandono di difesa, non potendosi ritenere applicabile la norma di cui all'art. 105 comma 3 c.p.p.. (Nel caso di specie, il Professionista, all'esito della decisione del Giudice di appello di respingere la richiesta di istruttoria dibattimentale mediante esame dei due imputati non auditi nel corso del giudizio di primo grado, aveva rinunciato al mandato ritenendo che fosse stato leso il loro diritto di difesa).

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 11.5.2021, Pres. De Angelis, Est. Fabrizio)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

CONVERSAZIONE TELEFONICA AUTORIZZATA TRA DIFENSORE E DETENUTO – CONSENSO
AD UN TERZO AD INSERIRSI IN ESSA – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA' E
CORRETTEZZA

Il difensore che, nel corso di una conversazione telefonica con l'assistita detenuta, consente a persona non autorizzata di conversare con la stessa viola le norme dell'ordinamento penitenziario ed i doveri di lealtà e correttezza che presiedono all'esercizio dell'attività forense.

(Nel caso di specie, il difensore autorizzato al colloquio telefonico con l'assistita detenuta, aveva consentito a soggetto non autorizzato di interloquire telefonicamente con la stessa.)

(CDD Napoli, Dec. n. 9 del 5.2.2020, Pres. De Angelis, Est. Cuomo)

POST SU SOCIAL NETWORK – LIMITI AI FINI DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

L'Avvocato che pubblica un post sul proprio profilo Facebook relativo ad un episodio realmente accaduto a cui ha partecipato personalmente, interrogandosi sulla correttezza di determinati comportamenti senza alcun riferimento a luoghi e persone, non è passibile di sanzione disciplinare allorché lo scritto è finalizzato ad alimentare un dibattito circa l'opportunità di talune condotte.

(Nello specifico, l'Avvocato riportava nel post Facebook il caso del difensore di controparte che partecipava all'udienza alla presenza del figlio uditore giudiziario, affidato al Magistrato titolare del giudizio, ponendo la questione sotto forma di interrogativo circa le possibili implicazioni e le eventuali conseguenze di tale partecipazione. In virtù del principio di cui in massima, la Sezione ha concluso per il proscioglimento dell'autore, essendo il post privo di riferimenti espliciti alla persona dell'esponente, riconoscendosi nello scritto per le proprie vicende personali, e avente come unico fine quello di aprire una discussione su casi del genere).

(CDD Napoli, Dec. n. 17 del 19.2.2020, Pres. Est. Amodio)

NORME LIMITATIVE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE EX DM 9.3.2020- DEPOSITO ISTANZA
DIFENSIVA IN MODALITA' CARTACEA - INCONFIGURABILITA' ILLECITO DISCIPLINARE

L'avvocato difensore di soggetto detenuto che, nella vigenza del D.M. 9.3.2020, in considerazione dell'assenza di un'espressa e precisa previsione normativa che indentifichi gli atti difensivi producibili a mezzo pec, pretende, nell'interesse del suo assistito, di depositare un'istanza cartacea finalizzata ad ottenere l'esecuzione domiciliare della pena, esplica un'attività lavorativa, peraltro urgente, consentita quale eccezione al divieto di spostamento all'interno ed all'esterno del luogo di residenza.

(In applicazione del principio di cui in massima è stata archiviata la segnalazione di illecito disciplinare a carico di un Avvocato che, nella vigenza delle norme limitative della libertà di circolazione quale forma di contenimento del contagio da Covid 19, si era recato presso il Tribunale di Sorveglianza ed aveva preteso di depositare nell'interesse del cliente detenuto, un'istanza cartacea ex art. 1 L. n. 199/2000, consegnandola nelle mani del cancelliere all'ingresso del Tribunale, nonostante fosse stato invitato dalla Cancelleria a provvedervi a mezzo pec).

(CDD Napoli, Prov. 14.12.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

UTILIZZO AI FINI PROCESSUALI DI UNA PROCURA ALLE LITI ALLORQUANDO IL MANDANTE
E' DECEDUTO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITA' E CORRETTEZZA

Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile l'Avvocato che deposita un'insinuazione al passivo fallimentare in forza di un mandato rilasciatogli dal cliente deceduto prima della predetta attività processuale.

(CDD Napoli Dec. n. 7 del 03.02.2021, Pres. De Angelis, Est. Cuomo)

PRATICANTE AVVOCATO – VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 CDF

Il Praticante Avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, i quali sono posti a salvaguardia dell'ordinamento generale dello Stato, dell'affidamento della collettività e dell'immagine della classe forense.

(In applicazione del principio di cui in massima, all'incolpato, condannato in sede penale alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla violazione delle norme in materia ambientale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di due anni)

(CDD Napoli, Dec. n. 23 del 31.3.2021, Pres. Porta, Est. Napolitano)

DEPOSITO IN GIUDIZIO DI ATTI CONTENENTI DATI SENSIBILI DELLA CONTROPARTE-
INCONFIGURABILITA' DI ILLECITO DEONTOLOGICO - PRESUPPOSTI

L'Avvocato che in un secondo giudizio tra gli stessi soggetti, al quale però partecipa anche altra parte, esibisce documenti contenenti dati sensibili o riservati riguardanti la controparte e da questa prodotti nel primo giudizio, non commette illecito disciplinare sotto il profilo della violazione delle norme sulla privacy, in ragione della preminenza delle esigenze di difesa rispetto all'interesse alla riservatezza nei confronti dei terzi, anche quando si tratta di dati sensibili e/o ultrasensibili.

(In applicazione del principio di cui in massima, la Sezione ha disposto l'archiviazione della segnalazione di illecito disciplinare nei confronti di un Avvocato che, acquisita in un precedente giudizio l'interdittiva antimafia emessa ai danni della controparte dall'UTG, l'aveva depositata in un successivo giudizio promosso dalla sua assistita nei confronti sia della medesima controparte che della sua mandataria)

CDD Napoli, Provv. 10.5.2021, Pres. Capasso, Est. Ricigliano)

VIOLENZA SESSUALE – SUSSUNZIONE DELLA CONDOTTA SUB ART. 9 C.D.F.

Si rende responsabile di gravissima violazione dei generali doveri di dignità, probità e decoro l'Avvocato che, nei locali del Palazzo di Giustizia, usa violenza sessuale ai danni di una giovane donna, adescata con l'offerta di aiutarla a raggiungere un ufficio di cancelleria. Tale comportamento, aggravato dall'incapacità dell'incolpato di controllare le sue pulsioni nonostante la sua età, compromette irrimediabilmente il valore fondativo della figura dell'avvocato,



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

come deve essere percepita dai terzi, e, cioè, la sua irreprensibile e specchiata condotta di vita, privata e professionale.

(In applicazione del principio di cui in massima all'incoltato, condannato con sentenza penale definitiva per il reato p. e p. dall'art 609 bis c.p., è stata applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di anni 1)

(C.D.D. Napoli, Dec. n. 56 del 29.6.2021, Pres. Malinconico, Est. Ausiello)

DOVERE DI INDIPENDENZA - VIOLAZIONE – CONFIGURABILITA'

L'Avvocato che, legato al cliente da pregressi rapporti amicali, gli elargisce, in costanza di rapporto professionale, somme di denaro al fine di consentirgli di fronteggiare una temporanea condizione di difficoltà economica, pone comunque in essere un comportamento lesivo del dovere di indipendenza.

(CDD Napoli, Prov. 21.10.2021, Pres. Supino, Est. Girardi)

VIOLAZIONE ARTT. 9 co 1, 12, 26 co 3, 27 co. 6 e 33 co. 1 CDF - CASISTICA

L'Avvocato che non partecipa alle udienze istruttorie, non provvede al deposito delle relative memorie, non informa la parte assistita sullo svolgimento del mandato e non procede, nonostante le richieste, alla restituzione degli atti ed i documenti inerenti il giudizio affidatogli, oltre a rendersi responsabile della violazione degli artt. 26 comma 3, 27 comma 6 e 33 comma 1 CDF, viola i principi sanciti dagli artt. 9 comma 1 e 12.

(CDD Napoli, Dec. n. 28 del 23.03.2022, Pres. Palumbo – Est. Somma)

DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ CODICE PREVIGENTE – VIOLAZIONE – CASISTICA

L'Avvocato che, avendo acquisito notizie su un procedimento penale in fase istruttoria al quale è estraneo, le trasmette alla stampa viola i doveri di lealtà e probità di cui all'art. 5 CDF previgente, recando tale condotta danno alla prosecuzione delle indagini ed all'immagine dell'Avvocatura.

(Nel caso di specie è stata inflitta la sanzione della sospensione dall'attività professionale per mesi tre)

(CDD Napoli, Dec. n. 35 del 5.4.2022, Pres. - Est. Amodio)

ILLECITO DISCIPLINARE NON TIPIZZATO – DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO –
CONTESTAZIONE AI SENSI DEI PREVIGENTI ARTT. 5 E 6 CDF

La detenzione e utilizzazione, da parte dell'avvocato, di marche da bollo e contributi unificati falsificati, oltre a costituire illecito penale, comporta la violazione degli artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico Forense, applicabile *ratione temporis*, essendo venuto meno, il professionista, al dovere di esercitare la propria attività con lealtà, correttezza, diligenza, competenza, probità, dignità e decoro.

Valori, questi ultimi, che attengono non solo all'ambito professionale ma pure alla vita privata, e che la collettività deve poter riconoscere nell'Avvocato.

(CDD Napoli, Dec. n. 40 del 6.4.2022, Pres. De Angelis, Est. Palombi)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

VIOLAZIONE DELL'ART. 9 CDF

L'avvocato che accetta l'incarico nella consapevolezza, celata al cliente, della carenza delle condizioni minime per il suo utile espletamento si rende responsabile della violazione dei doveri sanciti dall'art. 9 CDF.

(Nel caso di specie l'incolpato aveva accettato incarico, teso all'ottenimento da parte dell'assistito del permesso di soggiorno temporaneo, nonostante avesse contezza della non titolarità, da parte di costui, dei requisiti utili all'avvio della relativa pratica amministrativa).

(CDD Napoli, Dec. n. 83 del 5.7.2022, Pres. Barone, Est. Fabrizio)

COMPETENZA DEL COA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL'ALBO PROFESSIONALE.

L'esercizio dell'azione disciplinare presuppone che le condotte deontologicamente rilevanti siano commesse da appartenenti all'Ordine Forense. Conseguentemente non può procedersi disciplinarmente nei confronti di un Avvocato, condannato per reati commessi quando era studente universitario, rientrando nelle competenze del COA la verifica della sussistenza dei requisiti, previsti dagli artt. 37 comma 1, 17 e 42 RDL n. 1578/1933, applicabile *ratione temporis*, per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo professionale.

(Nel caso di specie il COA, preso atto della pendenza di due procedimenti penali a carico del richiedente, ne aveva deliberato l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, aprendo contestualmente un procedimento disciplinare transitato al CDD. In applicazione del principio di cui in massima, la Sezione ha pronunciato decisione di non luogo a procedimento disciplinare).

(CDD Napoli, Dec. n. 120 del 21.11.2022, Pres. Est. Ciannella)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 10 CDF

VIOLAZIONI DISCIPLINARI IN DANNO DEL CLIENTE AGGRAVATE DA CALUNNIA –
INCOMPATIBILITA' CON LA PERMANENZA NELL'ALBO

La condanna in sede penale per il delitto di calunnia commesso dall'Avvocato che, oltre a rendersi responsabile di gravi violazioni deontologiche, quali l'appropriazione reiterata di somme di denaro in danno del cliente, lo ha calunniosamente accusato di averlo denunciato, denota un comportamento incompatibile con la permanenza nell'albo professionale per l'irreparabile disdoro arrecato all'Ordine Forense.

(CDD Napoli, Dec. n. 12 dell'11.2.2020, Pres. Porta, Est. Marotta)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 11 CDF

AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – GIUSTIFICATI MOTIVI DEL RIFIUTO DELL'INCARICO

Non è configurabile la violazione dell'art. 11 comma 4 CDF a carico dell'Avvocato, iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che rifiuti l'incarico non ritenendosi competente alla trattazione della specifica materia.

Parimenti non è configurabile la violazione dell'art. 11 comma 4 CDF a carico dell'Avvocato, iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, il quale, contattato telefonicamente e via mail da una potenziale cliente per la proposizione di azioni civili genericamente enunciate, non accetta l'incarico a causa della mancata adesione di costei all'invito a favorire presso lo studio per un colloquio preliminare.

(In applicazione dei principi di cui in massima sono stati archiviati gli esposti presentati dallo stesso soggetto nei confronti di tutti gli iscritti nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da un Ordine territoriale)

(CDD Napoli, Ad. Plenaria 21.12.2021, Pres. De Angelis, Est. Somma)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 12 CDF

L'INSTAURAZIONE DI UN SECONDO, IDENTICO GIUDIZIO CIVILE ONDE PREVENIRE IL RIGETTO DELLA DOMANDA, PUÒ ESSERE ASCRIVIBILE ALLA INESPERIENZA DELL'INCOLPATO, PIUTTOSTO CHE A INTENZIONALE VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCESSUALI E DEONTOLOGICHE

In una causa previdenziale l'avvocato che ha disatteso l'ordine di esibire la documentazione richiesta dal giudice, omissione questa che avrebbe comportato il rigetto della domanda, e ha proposto invece nuovo giudizio, identico per petitum e causa petendi, è incorso nella violazione dei doveri di diligenza e di competenza, non potendosi ritenere che l'incolpato, data la sua giovane età e l'inesperienza, si sia reso responsabile di altra diversa violazione punibile a titolo di dolo.

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 21.7.2016, Pres Est. Petrella)

VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA – INCONFIGURABILITA'

L'Avvocato, nel proporre azioni risarcitorie, deve osservare il dovere di diligenza imposto dal CDF nella valutazione della veridicità dei fatti. Non viola il dovere di diligenza solo se, nonostante l'adozione di idonee cautele, non emergano elementi che possano ingenerare in lui il sospetto della falsità dei fatti posti a fondamento della domanda.

(In applicazione del principio di cui in massima, l'incolpato, assolto in sede penale dalle imputazioni di cui agli artt. 640, 372 e 485 c.p. con la formula <<perché il fatto non costituisce reato>>, è stato prosciolto in ragione dell'assenza di circostanze di fatto idonee ad indurgli il sospetto della falsità dei sinistri stradali scaturigini di azioni risarcitorie proposte nell'interesse dei clienti).

(CDD Napoli, Dec. n. 49 del 25.11.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART 15 CDF

CRITICA AL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – SUSSISTENZA DELLA
VIOLAZIONE DEONTOLOGICA IN CASO DI MANCATA DOCUMENTAZIONE
DELL'ASSOLVIMENTO DEL RELATIVO OBBLIGO

La critica al sistema della formazione professionale, con particolare riferimento alla normativa delegata dal legislatore al CNF e alla inadeguatezza dei singoli eventi formativi, nonché alla mancanza di strumenti di verifica della acquisita formazione, non autorizza l'avvocato, teorizzatore di tale critica, a sottrarsi al dovere di documentare l'avvenuta acquisizione dei crediti formativi previsti, senza incorrere nella violazione delle norme deontologiche.

(Nel caso esaminato dalla decisione, l'avvocato è stato ritenuto responsabile della violazione prevista dall'art. 15 C.D., per non avere documentato il conseguimento dei previsti crediti formativi, pur avendo partecipato ad alcuni eventi formativi e pur potendo ottenere l'esenzione da tale obbligo per motivi personali e familiari).

CDD Napoli, Dec. n. 5 del 22.1.2020, Pres. Palumbo, Est. Somma)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 16 CDF

OMESSO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Avvocato che ometta di sottoscrivere polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale viola il disposto di cui all'art. 16 comma 2 CDF.

(CDD Napoli, Dec. n. 24 del 14.4.2021, Pres. De Angelis, Est. De Benedictis)

VIOLAZIONE DELL' OBBLIGO DI ADEMPIMENTO FISCALE - FATTISPECIE

Si rende responsabile della violazione dell'art. 16 CDF l'Avvocato che omette di fatturare il compenso ricevuto dal cliente, restando irrilevante, ai fini della configurabilità dell'illecito deontologico, la circostanza che il relativo assegno – rilasciato su sua richiesta privo dell'indicazione del beneficiario – sia stato successivamente da lui consegnato, a saldo di un pregresso debito, al collaboratore di studio e da costui incassato.

(CDD Napoli, Dec. n. 29 del 5.5.2021, Pres. De Angelis, Est. De Maio)

UTILIZZO, IN SEDE DI ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA DI MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO GIÀ ADOPERATI

Si rende responsabile della violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, nonché del dovere di adempimento fiscale, l'Avvocato che, per l'iscrizione a ruolo telematica di due giudizi, utilizza bolli e contributo unificato già adoperati. La reiterazione del comportamento e la mancata adduzione di elementi a sostegno dell'invocato caso fortuito impongono l'affermazione della responsabilità deontologica, anche in ragione dell'idoneità della condotta ad ingenerare nel personale giudiziario un giudizio negativo sulla figura del professionista e dell'intera classe forense.

(In applicazione del principio di cui in massima all'incolpato è stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi 6)

(C.D.D. Napoli, pres. Palumbo, est. Ausiello, dec. n. 57 del 28 giugno 2021)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 19 CDF

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE- VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA' E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

L'Avvocato che, sospeso dall'esercizio della professione, si costituisce in giudizio associando nella difesa altro Avvocato al quale tace il suo status di sospeso, oltre a rendersi responsabile di esercizio abusivo della professione, viola i doveri di lealtà e correttezza nei rapporti con i Colleghi.

(CDD Napoli, Dec. n. 7 del 30.1.2020, Pres. Palumbo, Est. Sessa)

VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA' E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI

L'Avvocato che omette di riscontrare le reiterate richieste di informazioni ricevute a mezzo raccomandata dal Collega nominato in sua sostituzione e che non provvede a consegnare i documenti richiesti, viene meno ai doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi ai sensi degli artt. 19 e 33 del codice deontologico forense.

(Nel caso di specie l'incolpato ometteva di rispondere a n. 3 comunicazioni inviate a mezzo raccomandata dal Collega nominato dal cliente in sua sostituzione, contenenti l'invito a fornire delucidazioni ed a consegnare i documenti in suo possesso).

(CDD Napoli, Dec. n. 51 del 25.11.2020, Pres. Palumbo, Est. Somma)

OMESSO PAGAMENTO DEL COMPENSO AL COLLEGA DELEGATO DI ATTIVITA' DI UDIENZA

Viola gli art. 9 e 19 CDF l'Avvocato che non corrisponde il compenso concordato al Collega delegato abitualmente all'attività di sostituto d'udienza.

(CDD Napoli, Dec. n. 31 del 17.5.2021, Pres. Supino, Est. Girardi).

DOVERE DI DIFESA E DOVERE DI LEALTA' E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL COLLEGA

L'esercizio del dovere di difesa non giustifica la violazione del dovere di lealtà e correttezza nei confronti del Collega di controparte; invero, la corretta declinazione dell'esercizio difensivo implica, per sua stessa natura, il rispetto delle norme deontologiche, senza il quale non si potrebbe ritenere del tutto adempiuto il dovere di difesa.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 21.12.2021, Pres. De Angelis, Est. Ausiello)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 21 CDF – IL COMPORTAMENTO DELL'INCOLPATO

APPARENTE RAVVEDIMENTO DELL'INCOLPATO - VALUTAZIONE IN BASE AI FINI CHE EGLI
INTENDE PERSEGUIRE

La richiesta dell'Avvocato, rivolta al Consiglio di Disciplina Forense, di essere sospeso cautelativamente dall'esercizio professionale, non è dimostrativa di un ravvedimento allorché è finalizzata ad evitare che in sede penale vengano adottati provvedimenti afflittivi.

(Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto di disporre la custodia cautelare in carcere dell'avvocato, al fine di evitare che lo stesso, che non era stato sospeso dall'esercizio professionale dagli organi ordinistici, potesse, una volta libero, continuare a difendere il cliente con il quale risultava colluso).

(CDD Napoli, Dec. n. 2 del 14.7.2016, Pres. Est. De Longis)

ASSENTEISMO DELL'INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DELLA SANZIONE

La mancata risposta dell'incolpato agli inviti della Sezione disciplinare e la sua ingiustificata diserzione delle sedute istruttorie e dibattimentali integrano comportamenti che contribuiscono alla valutazione della sua condotta

(CDD Napoli, Dec. n. 2 dell'8.3.2017, Pres. Supino)

OMESSA PARTECIPAZIONE DELL'INCOLPATO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE-
RILEVANZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA COMPLESSIVA

Il disinteresse dell'incolpato al procedimento disciplinare pendente a suo carico, sostanziatosi nella mancata presentazione di difese, contribuisce alla valutazione della sua condotta.

(CDD Napoli, Dec. n. 8 del 27.9.2019, Pres. Supino, Est. Gargiulo; in senso conforme CDD Napoli, Dec. n. 2 dell'8.3.2017)

COMPORTAMENTO DELL'INCOLPATO – ASSENZA DI PRECEDENTI DISCIPLINARI –
RILEVANZA AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

La buona fede dell'incolpato, il suo atteggiamento collaborativo nel corso dell'iter procedimentale e l'assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell'irrogazione della sanzione nella misura attenuata.

(CDD Napoli, Dec. n. 5 del 22.3.2017, Pres. Fimiani, Est. Mascolo)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE- COMPORTAMENTO INATTIVO DELL'INCOLPATO

Il comportamento inattivo dell'incolpato nel procedimento disciplinare a suo carico, pur non costituendo autonomo illecito disciplinare ai sensi dell'art. 71 comma 3 CDF tuttavia conferma l'attendibilità dell'esposto purché sufficientemente provato dalle allegazioni prodotte dall'esponente.

(Nel caso in questione l'incolpato, con il suo comportamento omissivo confermava le contestazioni sollevate dall'esponente, suffragate da elementi probanti incontestati).



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

(CDD Napoli, Dec. n. 20 del 19.5.2020, Pres. Est. Supino)

SANZIONE DISCIPLINARE – AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ – RILEVANZA

Il comportamento processuale dell'incolpato, che ammetta la propria responsabilità disciplinare, può mitigare la sanzione disciplinare la cui determinazione dipende anche dal giudizio complessivo della personalità dell'incolpato.

(CDD Napoli - Dec. n. 28 del 21.7.2020, Pres. De Angelis, Est. Cuomo)

OMESSO RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEL COA ED OMESSA
COMPARIZIONE INNANZI IL CDD – PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO EX ART. 71
COMMA 3 CDF - AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE

Il comportamento dell'incolpato, il quale non ha riscontrato le richieste di chiarimenti del COA e non è comparso dinanzi al Consiglio di Disciplina, né nella fase istruttoria né nella fase dibattimentale, sebbene regolarmente convocato, giustifica l'aggravio della sanzione edittale anche in applicazione del principio del libero convincimento di cui all'art. 71 comma 3 CDF.

(CDD Napoli, Dec. n. 34 del 7.10.2020 – Pres. Porta, Est. Giannico)

COMPORAMENTO DELL'INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DEL TRATTAMENTO
SANZIONATORIO

Il comportamento pienamente collaborativo dell'incolpato con l'Organo disciplinare nelle fasi pre – procedimentale, istruttoria e dibattimentale, l'interesse dimostrato verso una celere definizione del procedimento disciplinare, la contenuta gravità dei fatti e delle relative colpe, l'assenza di dolo, la buona fede e l'assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell'irrogazione della sanzione nella misura attenuata.

(In applicazione del principio di cui in massima all'incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 68 comma 1 CDF, è stata irrogata la sanzione della censura).

(CDD Napoli, Dec. n. 1 del 13.1.2021, Pres. Est. Supino)

AMMISSIONE DI RESPONSABILITA' DELL'INCOLPATO - SANZIONE DISCIPLINARE - CRITERI DI
VALUTAZIONE

Nel giudizio sulla personalità dell'incolpato, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, assumono rilevanza l'ammissione di responsabilità da parte dell'incolpato e la circostanza che gli addebiti contestati siano stati commessi in gioventù e siano circoscritti a situazioni contingenti.

(Nel caso di specie il professionista si era reso responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada in gioventù e circoscritte ad un particolare momento della sua vita)

(CDD Napoli Decisione n. 9 del 3.2.2021, Pres. De Angelis, Est. Cuomo)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

RILEVANZA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ATTENUATA, DEL COMPORTAMENTO ASSUNTO DALL'INCOLPATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Vanno valorizzate, ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare nella misura attenuata, l'ammissione, da parte dell'incolpato, della responsabilità per l'addebito contestatogli e la consapevolezza del disvalore della condotta, manifestata attraverso la formulazione di scuse.

(In applicazione del principio di cui in massima all'incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 36 comma 1 CDF per aver, quale Praticante Avvocato abilitato, utilizzando il titolo di Avvocato, espletato attività giudiziale extra districtum in materia esclusa dalla previsione di cui all'art. 7 della L. n. 479/1999, è stata applicata la sanzione della censura)

(CDD Napoli, Dec. n. 25 del 19.4.2021, Pres. Amodio, Est. Andreottola)

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELL'INCOLPATO NELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Nell'individuazione della sanzione v'è valutato il comportamento complessivo dell'incolpato, tenendo conto del carattere episodico e non particolarmente grave della violazione, caratterizzata da colpa lieve e senza pregiudizio per l'assistito.

(Nel caso in questione l'incolpato aveva assunto, senza effettuare alcuna attività istruttoria, l'incarico di una parte contro altra da lui già assistita e per il medesimo oggetto rispetto a quello precedente, con riserva di verificare la propria compatibilità nel rispetto dei principi di dignità e correttezza. A seguito di tale verifica rinunciava dopo poco al mandato ricevuto).

(CDD Napoli, Dec. n. 59 del 07.06.2021, Pres. Porta, Est. Giannico)

ELEMENTI VALUTATIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO – CONDOTTA DELL'INCOLPATO

Il comportamento dell'incolpato che non comparso sistematicamente alle convocazioni dell'Organo di Disciplina ostenta indifferenza nei confronti dello stesso, pur non rappresentando un autonomo illecito disciplinare, ai sensi dell'art 71, comma 3 CDF, v'è valutato dall'Organo Giudicante ai fini della formazione del proprio convincimento e della determinazione della sanzione.

(CDD Napoli, Dec. n. 49 del 13.04.2022, Pres. Palmese, Est. Somma)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 21 CDF – IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

SANZIONI PREVISTE DAL NUOVO CDF AI PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE – PRINCIPIO DEL FAVOR REI

Le sanzioni previste dal CDF approvato il 31/1/2014, qualora siano più favorevoli per l'incolpato, si applicano anche ai procedimenti antecedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, ma ancora in corso a tale data, in forza del principio del favor rei recepito dall'art. 65 co. 5 della l. 247/2012.

(CDD Napoli, Dec. n. 11 del 23.8.2017, Pres. Est. Tortorano)

VIOLAZIONI DISCIPLINARI COMMESSE IN CONCORSO TRA PIU' PROFESSIONISTI – SANZIONE MOLTO ATTENUATA PER IL PRATICANTE AVVOCATO – MOTIVAZIONI

Violazioni disciplinari commesse in concorso da più professionisti, tra i quali un praticante avvocato, giustificano per quest'ultimo una sanzione molto più attenuata, rispetto a quella inflitta agli altri concorrenti, in considerazione della sua posizione di praticante alle prime armi, la cui condotta è caratterizzata dalle incertezze e timidezze tipiche degli esordi professionali, nonché dal condizionamento dovuto alla collaborazione con professionisti di ben diversa esperienza.

(CDD Napoli, Dec. n. 11 del 23.8.2017, Pres. Est. Tortorano)

TRATTAMENTO SANZIONATORIO PREVIGENTE -APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

In applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 65 comma 5 L.P., agli illeciti disciplinari commessi anteriormente l'entrata in vigore del nuovo CDF si applica il trattamento sanzionatorio previgente se più favorevole all'incolpato.

(CDD Napoli, Dec. n. 8 del 27.9.2019, Pres. Supino, Est. Gargiulo)

ECESSIVO LASSO DI TEMPO TRA IL FATTO E LA SANZIONE – RILEVANZA AI FINI DELLA SANZIONE DA IRROGARE

Un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la commissione della violazione e la sanzione deprime quest'ultima della sua efficacia sia ai fini del ravvedimento che della tutela degli interessi delle parti offese, ragione per la quale anche di questa circostanza è opportuno tenere conto nella determinazione della sanzione.

CDD Napoli- Dec. n. 20 del 16.12.2019 -Pres. Est. De Angelis

DISTINTE INFRAZIONI DISCIPLINARI- UNICITA' DELLA SANZIONE - CRITERI

Allorquando il comportamento dell'avvocato violi distinte norme del CDF con azioni specifiche, anche distanziate nel tempo, ma, pur tuttavia, riconducibili ad un disegno illecito unitario, la sanzione disciplinare, oltre a dover essere unica, non può essere la conseguenza di una sommatoria delle varie sanzioni previste per le singole



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

violazioni, ma il frutto di una valutazione complessiva della condotta, desumibile dalla sussistenza del dolo e dalla sua intensità, dal grado della colpa, dal comportamento precedente e successivo al fatto, dalle circostanze in cui sono avvenute le violazioni, dall'assenza di precedenti disciplinari, dal pregiudizio subito dal cliente.

(Nel caso di specie, l'avvocato aveva assunto l'incarico di patrocinare una causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, pur non essendo iscritto nel relativo Albo, aveva predisposto un ricorso nel quale aveva costituito come codifensore altro avvocato abilitato, senza avvertire il cliente, non aveva iscritto a ruolo la causa, lasciando intendere al cliente che il giudizio fosse pendente, aveva omesso qualsiasi ulteriore, corretta informativa)

(CDD Napoli, Dec. n. 10 del 5.2.2020, Pres. De Angelis, Est. Cuomo)

ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ai fini dell'individuazione del trattamento sanzionatorio da irrogare vanno valorizzati il complessivo comportamento dell'incolpato, la gravità delle condotte contestategli, la loro protrazione per un lungo arco temporale, l'intensità del dolo, la gravità delle lesioni all'immagine della professione forense ed alla propria reputazione professionale e la condotta serbata nel corso del procedimento disciplinare.

(In applicazione del principio di cui in massima all'incolpato, riconosciuto responsabile di non aver diligentemente espletato il mandato difensivo e di aver fornito false informazioni al cliente ed al codifensore sullo svolgimento e sull'esito di un giudizio, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi 2)

(CDD Napoli, Dec. 19 del 19.5.2020, Pres. Est. Supino)

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice disciplinare deve tener conto della complessiva condotta dell'incolpato, in particolare della gravità dei relativi comportamenti prolungati nel tempo, della piena consapevolezza violativa di norme di rilevanza disciplinare, del relativo grado di intensità e della correlata grave lesione dell'immagine della professione, nonché del discutibile inerte atteggiamento difensivo dell'incolpato, potendo tali comportamenti, nel loro complesso, essere valutati dal giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

(CDD Napoli, Dec. n. 20 del 19.5.2020- Pres. Est. Supino)

TRATTAMENTO SANZIONATORIO – GRAVITA' – ELEMENTI ATTENUANTI

Ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio, sono stati ritenuti correttamente rilevanti il comportamento collaborativo dell'incolpato ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto dell'indagine penale; l'inesperienza legata alla sua giovane età; la sofferta misura cautelare, su supposte esigenze in seguito ritenute esistenti, ad una misura cautelare eseguita a distanza di anni dai fatti in assenza delle relative esigenze cautelari nonché il periodo di sospensione dall'esercizio della professione forense sofferto.



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

(Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a ridimensionare la gravità della condotta dell'incolpato a cui veniva applicato il richiamo verbale.

(CDD di Napoli, Dec. n. 44 del 22.10.2020, Pres. Ciannella, Est. Gargiulo)

TRATTAMENTO SANZIONATORIO - AFFIEVOLIMENTO DELLA SANZIONE

L'applicazione di una sanzione meno afflittiva può essere giustificata dal notevole tempo decorso dai fatti oggetto di contestazione e dal comportamento dell'incolpato tenuto nel corso del procedimento disciplinare, idoneo a far ritenere al Giudice della disciplina che l'Avvocato si asterrà per l'avvenire dal porre in essere condotte lesive dell'immagine dell'Avvocatura.

(Nel caso di specie l'incolpato, seppur responsabile delle violazioni deontologiche a lui contestate, beneficiava di una sanzione meno afflittiva (avvertimento), considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati (anno 2013) ed il comportamento assunto nel corso del procedimento disciplinare).

(CDD Napoli, Dec. n. 47 del 10.11.2020 – Pres. Est. De Angelis)

ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto vanno valorizzati il comportamento resipiscente assunto dall'incolpato nel corso del procedimento, l'assenza di precedenti disciplinari e le circostanze soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.

(Nel caso di specie, all'incolpata, ritenuta responsabile della violazione degli artt. 9, 16 comma 2 e 27 CDF, è stata applicata la sanzione dell'avvertimento anche in considerazione della circostanza che le false informazioni sulle ragioni che avevano condotto all'esito infausto del giudizio erano state da lei fornite al cliente con l'intento di salvaguardare la memoria del collega codifensore, suo compagno di vita, deceduto nelle more).

(CDD Napoli, Dec. n. 24 del 14.4.2021, Pres. De Angelis, Est. De Benedictis)

ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA RADIAZIONE

La estrema gravità del comportamento complessivo dell'incolpato, la reiterazione e protrazione nel tempo delle violazioni deontologiche, l'elevato numero delle attività delittuose poste in essere, la intensità del dolo che le ha caratterizzate e la piena consapevolezza delle violazioni penali e disciplinari commesse, con la conseguente gravissima compromissione dell'immagine dell'Avvocatura, impongono la comminatoria della massima sanzione prevista dal CDF.

(CDD Napoli, Dec. n. 35 del 21.04.2021, Pres. Flagiello, Est. Somma; in senso conforme CDD Napoli, Dec. n. 36 del 21.04.2021, Pres. Flagiello, Est. Somma)

SANZIONE DISCIPLINARE – PRINCIPIO DEL FAVOR REI



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

In ragione dell'applicabilità al procedimento disciplinare del principio del favor rei, in caso di illeciti commessi sotto la vigenza del precedente CDF, il trattamento sanzionatorio va applicato in base alla norma più favorevole all'incolpato anche se contenuta nella disciplina previgente.

(CDD Napoli, Dec. n. 26 del 28.4.2021, Pres. Barone, Est. Fabrizio)

ELEMENTI RILEVANTI NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Nell'individuazione della sanzione, il Giudice disciplinare deve valutare, unitamente alle contestate condotte poste in essere dall'incolpato e alle modalità della loro esecuzione, anche quelle successive, ivi compresa quella connotata dal totale disinteresse verso il procedimento disciplinare. Invero, l'organo disciplinare ha l'obbligo, nell'applicazione della sanzione, di valutare il comportamento complessivo tenuto dall'incolpato sul piano generale e, in ipotesi di accertate responsabilità, di adottare una sanzione adeguata, che non potrà che essere unica, nell'ambito dello stesso procedimento o nell'ambito di procedimenti riuniti, nonostante la molteplicità delle condotte lesive poste in essere.

(CDD Napoli, Dec. n. 22 del 16.2.2022, Pres. Est. Supino)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 21 N. 4 CDF – IL RICHIAMO VERBALE

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MEDIANTE RICHIAMO VERBALE –
RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO ASSUNTO DALL'AVVOCATO NEL CORSO DEL
PROCEDIMENTO

Il comportamento resipiscente e riparatore assunto dall'Avvocato nel corso del procedimento disciplinare è rilevante ai fini dell'applicazione del richiamo verbale.

(CDD Napoli, Dec. n. 37 del 13.10.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE RICHIAMO VERBALE

Il contesto nel quale la condotta disciplinarmente rilevante è stata posta in essere, l'inconfigurabilità dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, l'assenza di pregiudizio per le parti assistite e l'assenza di precedenti disciplinari sono elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del richiamo verbale.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 11.5.2021, Pres. De Angelis, Est. Fabrizio)

LA CONDOTTA RIPARATORIA E L'ASSENZA DI PRECEDENTI DISCIPLINARI RILEVANO AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL RICHIAMO VERBALE

La condotta riparatoria assunta dall'incolpato nei confronti del segnalante e l'assenza di precedenti sono rilevanti ai fini della definizione del procedimento disciplinare mediante applicazione del richiamo verbale in ipotesi di infrazioni scusabili e di lieve entità.

(CDD Napoli, Dec. n. 31 del 17.5.2021, Pres. Supino, Est. Girardi)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 24 CDF

INTERMEDIAZIONE TRA IL CLIENTE DETENUTO E CRIMINALI ESTERNI SUOI REFERENTI –
GRAVE VIOLAZIONE DEONTOLOGICA INDIPENDENTEMENTE DAL COINVOLGIMENTO
NELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA

L'Avvocato che si presta a far da tramite tra il cliente detenuto, capo di una cosca criminale, e i suoi referenti esterni, quand'anche si ritenga che, contrariamente a quanto deciso in sede penale, non vi siano elementi sufficienti per ritenere che faccia egli stesso parte dell'associazione criminosa, tuttavia viola gravemente i doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro di cui agli artt. 9 e 24 n. 2 del Codice Deontologico Forense.

(CDD Napoli, Dec. n. 2 del 14.7.2016, Pres. Est. De Longis)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 25 CDF

DIVIETO EX ART. 25 CO. 2 CDF – SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA DI PATTO DI QUOTA LITE

Il patto di quota lite sottoscritto in data anteriore all'abrogazione del divieto intervenuto ex L. 248/2006, essendo comunque violativo dei previgenti artt. 2233 co 3 c.c. e 45 CDF, integra l'illecito previsto dall'art. 25 co. 2 CDF in vigore, non solo perché il predetto divieto è stato reintrodotta dall'art. 13 co. 4 L. 247/2012, ma anche perché la precedente abrogazione non elide l'antigiuridicità delle condotte pregresse, rientrando la violazione deontologica nel genus degli illeciti amministrativi per cui non trova applicazione il principio del favor rei, bensì quello del tempus regit actum.

(CDD Napoli, Dec. n. 46 del 13.04.2022, Pres. Est. De Maio)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 26 CDF

MANCATO ADEMPIMENTO DEL MANDATO– MAGGIORE GRAVITA' DOVUTA ALL'INIZIALE
INTENZIONE DI NON ADEMPIERLO

L'assunzione di un mandato con la evidente e inequivoca intenzione di non adempierlo, costituisce violazione dei doveri professionali ben più grave del mancato compimento di atti inerenti al mandato (art. 26, comma 3° C.D.), quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, per cui la relativa sanzione dovrà tener conto della maggiore gravità della fattispecie.

(CDD Napoli, Dec. n. 45 del 28.1.2020, Pres. Est. Ciannella)

MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA COMPARSА CONCLUSIONALE -
INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI INERENTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE -
SUSISTENZA ILLECITO DISCIPLINARE ANCHE IN PRESENZA DI UN DANNO TRASCURABILE.

Il professionista che omette di depositare la comparsa conclusionale e il fascicolo di parte in un giudizio da lui patrocinato si rende responsabile di inescusabile violazione degli interessi del proprio assistito, anche quando tale omissione abbia comportato al cliente un danno trascurabile, secondo le asserzioni dell'incolpato.

(Nel caso di specie il difensore aveva ommesso, in un giudizio di opposizione ad esecuzione forzata, di depositare il fascicolo di parte, precedentemente ritirato, e la comparsa conclusionale).

(CDD Napoli, Dec. n.12 del 27.1.2021, Pres. De Angelis, Est. Ricigliano)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 27 CDF

LE FALSE RASSICURAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

L'Avvocato che fornisce alla parte assistita false informazioni sulle ragioni che hanno determinato l'esito infausto del giudizio per la proposizione del quale ha ricevuto mandato viola le norme di cui agli artt. 9 e 27 CDF.

(Nel caso di specie l'Avvocato, ricevuto il mandato per la proposizione di ricorso al TAR per il riconoscimento nei confronti del datore di lavoro della causa di servizio, aveva falsamente rappresentato al cliente che il ricorso non era stato esaminato in quanto ritenuto dall'AG adita infondato, lasciando intendere in tal modo che nel procedimento amministrativo esistesse il cd. filtro, quando, in realtà, il ricorso era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo)

(CDD Napoli, Dec. n. 24 del 14.4.2021, Pres. De Angelis, Est. De Benedictis)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 29 CDF

OMESSA FATTURAZIONE DEI COMPENSI – ILLECITO DEONTOLOGICO DI CARATTERE Istantaneo

L'omessa fatturazione dei compensi è un illecito di carattere istantaneo e la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dalla data dell'avvenuto pagamento.

(In applicazione del principio di cui in massima è stata dichiarata, ai sensi dall'art. 51 RDL n. 1578/1933, l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per l'omessa fatturazione di compensi, corrisposti il 16.11.2012 ed il 18.1.2013, segnalata con esposto acquisito agli atti del COA territoriale in data 28.5.2018).

(CDD Napoli, Dec. n. 61 del 15.12.2020, Pres. Supino, Est. Gargiulo)

OMESSO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO – RICHIESTA COMPENSI

L'Avvocato che non dà esecuzione all'incarico conferitogli e non aderisce alla richiesta di restituzione dell'anticipo ricevuto, provvedendo solo successivamente alla segnalazione dell'illecito disciplinare, si rende responsabile della violazione degli artt. 26 comma 3 e 29 comma 3 CDF.

(CDD Napoli, Dec. n. 83 del 5.7.2022, Pres. Barone, Est. Fabrizio)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 33 CDF

RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il ritardo nella restituzione della documentazione in suo possesso, da parte dell'Avvocato al quale è stato revocato al mandato, deve essere valutato, ai fini disciplinari, non soltanto in base al ragionevole lasso di tempo intercorso tra la richiesta e la restituzione, ma anche al pregiudizio eventualmente arrecato, nonché alla circostanza che i documenti richiesti siano già in possesso della parte già assistita, ovvero dalla stessa agevolmente reperibili aliunde. (Nel caso di specie la Sezione disciplinare ha archiviato l'esposto, non ritenendo responsabile l'avvocato che aveva provveduto alla restituzione della documentazione dopo qualche mese dalla richiesta, ma il ritardo non aveva provocato pregiudizi di sorta alla parte già assistita, la quale peraltro poteva procurarsi in altro modo la documentazione richiesta in restituzione)

(CDD Napoli, Dec. n. 12 del 4.10.2017, Pres. Tortorano, Est. Somma)

**MISURA INTERDITTIVA DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE –
ESIMENTE - VIOLAZIONE ARTT. 9, 12, 27, 33 CDF VIGENTE - SUSSISTENZA**

L'avvocato, nel periodo nel quale è sospeso dall'esercizio della professione, non è esentato dall'obbligo di fornire al cliente le informazioni dovute in adempimento del mandato ricevuto, incorrendo, in caso di omissione, nelle violazioni di cui agli artt. 9, 12, 27 e 33 del Codice Deontologico vigente.

(Nel caso di specie l'avvocato destinatario della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi non aveva informato il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli né gli aveva inviato copia degli atti e dei documenti richiesti)

(CDD Napoli, Dec. n. 74 del 10.05.2022, Pres. Trimonti, Est. Giannico)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 36 CDF

USO DI TITOLO INESISTENTE

Il Praticante che accetta incarichi professionali quale Avvocato, rilasciando in tale qualità anche fatture relative ai compensi ricevuti, risponde dell'illecito disciplinare consistente nell'uso del titolo di Avvocato non conseguito anche se gli atti giudiziari da lui predisposti non sono stati prodotti in sede giudiziaria.

(CDD Napoli, Dec. n. 8 del 5.2.2020, Pres. De Angelis, Est. Cuomo)

AVVOCATO STABILITO - ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE - OMESSA INDICAZIONE
NEL MANDATO DELL'AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO - VIOLAZIONE NORME
DEONTOLOGICHE - SUSSISTENZA

L'Avvocato Stabilito che utilizzi il titolo di Avvocato in luogo di quello effettivo di Avvocato Stabilito e che promuova un'azione giudiziaria in virtù di mandato alle liti privo dell'indicazione di agire di intesa con un collega iscritto all'albo, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile in ragione della tutela dell'affidamento che il cliente e le istituzioni ripongono nella figura del professionista

(CDD Napoli Dec. n. 8 del 5.2.2020, Pres. De Angelis, Est. Cuomo)

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – ATTRIBUZIONE DI TITOLO
INESISTENTE – DIVIETO DI USO DI ABBREVIAZIONI EQUIVOCHE – VIOLAZIONE NORME
DEONTOLOGICHE - SUSSISTENZA

Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che utilizzi il titolo di avvocato, mediante l'abbreviazione "Avv.", in luogo della sua effettiva qualifica professionale per esteso, ovvero "Praticante Avvocato", sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, anche in ragione della tutela dell'affidamento che la collettività ripone nella figura del professionista.

(CDD Napoli, Decisione n. 15 del 27.01.2021, Pres. Palumbo, Est. Serafino; in senso conforme Dec. n. 16 del 27.01.2021, Pres. Palumbo, Est. Serafino)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
GIUDIZIARIA IN SPREGIO DELL'ART. 7 L. 479/1999 - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COMMA 1 CDF

Si rende responsabile della violazione dell'art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio il quale, sotto la vigenza della disciplina dettata dall'art. 7 L. n. 479/1999, come sostituito dall'art. 2 terdecies del D.L. 82/2020 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 144/2000, promuove azione esecutiva immobiliare presso AGO extra districtum.

(CDD Napoli, Dec. n. 25 del 19.4.2021, Pres. Amodio, Est. Andreottola)

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – USO DEL TITOLO DI AVVOCATO –
VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COMMA 1 CDF

Si rende responsabile della violazione dell'art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio che utilizza nello svolgimento dell'attività professionale il titolo di Avvocato.

(CDD Napoli, Dec. n. 25 del 19.4.2021, Pres. Amodio, Est. Andreottola).

ATTIVITA' DEL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AI SENSI DEL R.D.L. N. 1578/1933–
SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO – DISCIPLINA APPLICABILE

In applicazione del principio tempus regit actum, il praticante Avvocato abilitato prima dell'entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data - non sia scaduto il periodo di patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l'attività professionale, seppur nei limiti previsti dall'art. 7 L. n. 479/1999, nonché il patrocinio sostitutivo.

Viceversa, si rende responsabile della violazione dell'art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all'entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum.

(CDD Napoli, Provv. 20.10.2021, Pres. Supino, Est. Girardi)

PATROCINIO CONSENTITO, AI SENSI DELLA L. N. 470/1999, AL PRATICANTE AVVOCATO
ABILITATO

Il Praticante abilitato al patrocinio nella vigenza della disciplina dettata dal RDL n. 1578/1933, stante il disposto dell'art. 7 L. n. 479/1999, può legittimamente assumere la difesa dell'indagato del reato p. e p. dall'art. 590 c.p. innanzi al GIP investito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione.

(CDD Napoli, Dec. n. 116 del 20.12.21, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 37 CDF

ARTT. 22, COMMA 2, E 37 C.D. – TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

L'avvocato che sistematicamente, e non occasionalmente, si avvale di procacciatori e/o intermediari trasformando lo studio professionale in un vero e proprio terminale affaristico, in cui gli incarichi confluiscono senza alcun contatto con i clienti, risponde della violazione dell'art. 37 C.D., con l'aggravante, ai fini della determinazione della sanzione, di aver dimostrato, nel corso del procedimento disciplinare, di non aver percepito il disvalore non solo deontologico ma essenzialmente etico del proprio comportamento e la mortificazione arrecata all'immagine dell'avvocatura.

(CDD Napoli, Dec. n. 7 del 19.6.2019, Pres. Amodio, Est. Aucelli)

DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA- VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ, DECORO ED INDIPENDENZA - SUSSISTENZA

Viola il divieto di accaparramento di clientela nonché i doveri di dignità e decoro della professione l'Avvocato che assume incarichi per il tramite di un procacciatore e costituisce aggravante il fatto di ottenere, suo tramite, il rilascio da parte del cliente di un mandato in bianco dietro promessa, a quest'ultimo, di un compenso.

(Nel caso di specie il professionista, a mezzo del procacciatore otteneva dal cliente, sulla promessa di ricevere "un bel regalo", la firma di un foglio in bianco)

(CDD Napoli, Dec. n.70 del 26.05.2022, Pres. Est. Trimonti)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 38 CDF

DICHIARAZIONE, CONTENUTA IN SCRITTO DIFENSIVO, DI AVVENUTA REGISTRAZIONE DI UN COLLOQUIO TELEFONICO RISERVATO TRA COLLEGHI – VIOLAZIONE DELL'ART. 38 CDF

L'Avvocato che, in uno scritto difensivo ed allo scopo di stigmatizzare il mancato rispetto - da parte del Collega di controparte - degli impegni assunti nell'ambito di trattative per la definizione bonaria del giudizio, riferisce di aver registrato un colloquio riservato tra loro intercorso viola i generali doveri di correttezza e lealtà di cui agli artt. 9 e 19 CDF, nonché l'art. 38 CDF, poiché la registrazione non autorizzata di un colloquio riservato fra colleghi, al pari della sua utilizzazione, non è mai consentita. La dichiarazione confessoria della violazione di una fondamentale norma deontologica e di un basilare principio etico, resa all'A.G., pone slealmente in imbarazzo il collega di controparte, lede l'immagine dell'Avvocatura e mina il decoro e l'autorevolezza della funzione.

Laddove fosse provata la mancata registrazione, l'Avvocato che la millanta incorre comunque nella violazione degli artt. 9 e 16 CDF.

(CDD Napoli, Dec, n. 86 del 7.7.2022, Pres. Malinconico, Est. Ausiello)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 43 CDF

CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELLA CONGRUITA' DEI COMPENSI RICHIESTI DAL COLLEGA
DOMICILIATARIO – PAGAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE –
INCONFIGURABILITA' DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 43 CDF

Non commette alcun illecito disciplinare l'avvocato che, esercitando il proprio diritto rispetto alle richieste di pagamento del domiciliatario, ritenute esose, introduce giudizio civile di opposizione a D.I. per, poi, provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Giudice.

(CDD Napoli, Dec. n. 35 del 7.10.2020, Pres. Porta, Est. Giannico)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 46 CDF

**OBBLIGO DI COMUNICARE L'INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE AL COLLEGA DI
CONTROPARTE – PRESUPPOSTI**

Ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 46 comma 7 CDF è necessario che tra i Professionisti siano intercorse effettive trattative stragiudiziali, tali non potendosi ritenere la partecipazione ad un incontro interlocutorio tra i rispettivi assistiti ed uno scambio di mail ribadenti le distanti posizioni delle parti.

(In applicazione del principio di cui in massima è stato disposto il proscioglimento dell'incolpata la quale, dopo aver assistito la cliente separanda in un incontro interlocutorio con la controparte e con il suo legale e dopo uno scambio di mail con il Collega avversario, aveva provveduto a depositare il ricorso per la separazione giudiziale senza preavvertirlo)

(CDD Napoli- Dec. n. 38 del 13.10.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)

**CALENDARIZZAZIONE DEL PROCESSO – COMPRESSIONE (PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI
DIFESA -DIFENSORE CHE PROTESTA CONTRO TALE LIMITAZIONE ALLONTANANDOSI
DALL'AULA DI UDIENZA – INCONFIGURABILITA' DELL'ABBANDONO DI DIFESA –**

Il difensore di fiducia dell'imputato che, avendo inutilmente denunciata la compressione del diritto di difesa derivante dai tempi e modalità di espletamento dell'istruttoria a discarico stabiliti nel calendario del processo predisposto dal Giudice, si allontana dall'aula di udienza per protesta, non risponde di abbandono di difesa, ma pone in essere un comportamento assolutamente rispettoso degli artt. 1 e 46 CDF.

(In forza del principio di cui in massima è stata archiviata la segnalazione di abbandono di difesa a carico di difensori di fiducia i quali, denunciata inutilmente al Collegio Giudicante la violazione del diritto dei propri assistiti ad una difesa effettiva ed efficace, come conseguenza della calendarizzazione in due mesi della corposa prevista istruttoria a discarico - escussione di 130 tra testi e CCTTPP ed esame imputati – si sono, per protesta, allontanati dall'aula di udienza).

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 20.11.2020, Est. Amodio)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 48 CDF

ART. 48 CDF – RATIO DELLA NORMA – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA NATURA RISERVATA DELLA CORRISPONDENZA TRA COLLEGHI

La norma di cui all'art. 48 CDF è posta a presidio del corretto svolgimento dell'attività professionale, mirando a tutelare la riservatezza, e persegue il fine di evitare che le interlocuzioni tra legali tese alla definizione preventiva o transattiva di una controversia possano, a causa di ammissioni di responsabilità o consapevolezze di torti da parte dei clienti, arrecare nocimento a questi ultimi ed alterare il leale rapporto di colleganza. Essa, inoltre, tutela l'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, mediante la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

Conseguentemente, la valutazione della natura riservata della corrispondenza tra Collegi deve essere operata esaminandone il contenuto e prescindendo dal dato formale rappresentato dalla qualificazione attribuita dal mittente.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 21.12.2021, Pres. De Angelis, Est. Ausiello)

RIVELAZIONE DEL CONTENUTO E PRODUZIONE IN GIUDIZIO PENALE, A FINI DIFENSIVI, DI CORRISPONDENZA, PRIVA DELLA CLAUSOLA DI RISERVATEZZA, INTERCORSA TRA IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO ED IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE E CONTENENTE UNA PROPOSTA TRANSATTIVA – VIOLAZIONE DELL'ART. 48 CDF – INCONFIGURABILITA'

Non viola il divieto sancito dall'art. 48 CDF il difensore dell'imputata che, al fine di documentare l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, oppone alla parte civile, in sede di controesame, una nota a suo ministero, priva della clausola di riservatezza, contenente una proposta transattiva inviata al suo difensore, provvedendo poi al suo deposito agli atti del processo affinché il Giudice ne valuti la rilevanza ai pretesi fini difensivi.

(In applicazione del principio di cui in massima è stato archiviato l'esposto a carico di un Avvocato che, nella veste di difensore di un'imputata per il reato di appropriazione indebita, in sede di controesame, aveva chiesto alla parte civile se avesse contezza di una comunicazione con la quale la sua cliente, suo tramite, le aveva manifestato, per il tramite del suo legale, la disponibilità all'immediata restituzione della merce con assunzione dei costi della relativa spedizione, provvedendo, al termine del controesame, a depositare tale comunicazioni ed i relativi allegati agli atti del giudizio).

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 21.12.2021, Pres. De Angelis, Est. Ausiello)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 50 CDF

DOVERE DI VERITA' – RAPPORTI CON I TESTIMONI E CON LE PERSONE INFORMATE -
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE – DEPOSIZIONI COMPIACENTI

L'Avvocato che, per supportare la tesi difensiva sostenuta nell'interesse del cliente ed al fine di assicurargli l'impunità, predispone materiale probatorio fasullo, non verbalizza fedelmente le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e predispone le risposte che i dichiaranti devono fornire viola i doveri di verità ed il divieto di intrattenersi con persone informate sui fatti con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

(In applicazione del principio di cui in massima all'incoltato è stata applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio della Professione Forense per la durata di mesi 2)

(CDD Napoli, Dec. n. 43 del 22.10.2020, Pres. Ciannella, Est. Palma)

DOVERE DI VERITA' – AMBITO DI OPERATIVITA'

Il divieto di introdurre o utilizzare prove false non è strettamente limitato al processo ma trova applicazione in ogni procedimento e, dunque, anche al di fuori dello stretto ambito processuale.

(In applicazione del principio di cui in massima è stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 50 CDF -già art. 14 CDF previgente – l'Avvocato condannato con sentenza penale passata in giudicato per il reato di tentata truffa per aver, al fine di far conseguire stragiudizialmente al proprio assistito un indennizzo prescritto, utilizzato un avviso di ricevimento relativo ad una raccomandata inviata per altra e diversa pratica.

(CDD Napoli, Dec. n. 26 del 28.4.2021, Pres. Barone, Est. Fabrizio)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 52 CDF

ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE NEGLI SCRITTI DIFENSIVI

Si rende responsabile della violazione dell'art. 52 C.D.F. l'Avvocato che in uno scritto difensivo addebita al Collega di controparte un comportamento processuale sleale e deontologicamente poco corretto nonché un contegno indecoroso e molto disonesto.

(CDD Napoli, Dec. n. 37 del 13.10.2020, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 53 CDF

LIMITI ALLE MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEL CORSO DELL'UDIENZA

Nell'esercizio del diritto di difesa l'Avvocato deve attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni. Può utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita ma non deve mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve sempre essere tenuto nei confronti del Magistrato in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza.

(Nel caso di specie l'Avvocato aveva accusato il giudice di non aver fedelmente verbalizzato le risposte date dal testimone)

(CDD Napoli, Dec. n.11 del 16.02.2021, Pres. De Angelis, Est. De Benedictis)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 63 CDF

VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DEONTOLOGICA DELLA CONDOTTA DELL'AVVOCATO
AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DEL SUO MINISTERO – LIMITI –

Gli organi disciplinari non possono valutare, con finalità censorie, la condotta dell'Avvocato che non travalichi i limiti della sua vita privata e, soprattutto, si mantenga estranea alla sua attività professionale.

Conseguentemente, gli orientamenti ed i comportamenti sessuali dell'Avvocato non possono e non debbono essere oggetto di valutazione deontologica, attenendo essi alla sua sfera intima ed affettiva, dunque personalissima.

(In applicazione del principio di cui in massima, all'esito dell'assoluzione con formula piena del Professionista in sede penale dai reati di prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni e detenzione di materiale pornografico, è stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare sebbene nel corso del procedimento penale fosse rimasto accertato che il Professionista aveva intrattenuto numerose occasionali relazioni omosessuali a pagamento) (CDD Napoli, Provv. del 20.3.2017, Est. De Maio)

ESPRESSIONI OFFENSIVE SUI "SOCIAL" – CENSURABILITÀ ANCHE NEL CONTESTO DELLA
DIALETTICA POLITICA

L'avvocato che, a mezzo delle piattaforme social, adotta nei confronti delle Istituzioni forensi e dei colleghi espressioni sconvenienti ed offensive, viola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza di cui agli art. 9 e 63 CDF, nonché il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi di cui all'art. 71 CDF. Non costituisce un'esimente la contestualizzazione di tali comportamenti nell'ambito della critica politica.

(CDD Napoli, Dec. n. 4 del 4.7.2019, Pres. Est. Barone)

CONDOTTE ESTRANEE AL RAPPORTO PROFESSIONALE – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI
PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO, ANCHE NEI RAPPORTI INTERPERSONALI

L'avvocato, condannato per riciclaggio di danaro, commesso avvalendosi di un collega di studio e di terzi ai quali chiede di intestarsi e di incassare assegni di provenienza illecita e di versargli poi il relativo importo in contante, oltre a rispondere della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense (art. 9, comma II C.D.), risponde anche della violazione di cui all'art. 63, I comma C.D., per avere compromesso nei rapporti interpersonali la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

(CDD Napoli, Dec. n. 6 del 9.7.2019, Pres. Amodio, Est. Sposito)

RAPPORTI CON I TERZI – OMESSO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI ESTRANEE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE –

Il prolungato inadempimento all'obbligo di restituire una somma ricevuta in prestito ed il suo protrarsi anche successivamente alla ricezione dell'esposto e per tutta la durata del procedimento disciplinare, oltre ad integrare



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

violazione dei doveri di dignità, probità e decoro, determina una grave compromissione dell'immagine della professione forense, della reputazione dell'incolpato e dell'affidamento dei terzi.

(CDD Napoli, Dec. n. 8 del 27.9.2019 – Pres. Supino – Est. Gargiulo)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 66 CDF

DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA DELLA CONTROPARTE

L'Avvocato che, nonostante abbia transatto nell'interesse del suo assistito una procedura esecutiva pendente - rinunciandola e ritirando presso la controparte assegno recante l'importo concordato -, coltivi la predetta procedura ottenendo l'emissione di ordinanza di assegnazione e ritiri, presso la controparte, ulteriore assegno recante l'importo giudizialmente assegnato, viola i doveri di correttezza e probità, nonché il divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte con onerose e plurime iniziative giudiziarie.

(CDD Napoli, Dec. n. 9 del 28.7.2017, Pres. Est. Manfredi)

PLURALITÀ DI AZIONI NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE

L'Avvocato che intraprende molteplici azioni giudiziarie afferenti ad un unico rapporto creditizio piuttosto che proporre un'unica domanda giudiziale, aggravando la posizione debitoria della controparte, commette illecito disciplinare ai sensi dell'art. 66 del Codice Deontologico Forense.

(Nel caso specifico, l'avvocato notificava ben 40 atti di citazione afferenti un unico contratto avente ad oggetto servizi di telefonia, del tutto identici tra loro, trattandosi di distinte frazioni del medesimo credito).

(CDD Napoli, Dec. n. 46 del 22.10.2020, Pres. Ciannella, Est. Flagiello)

VIOLAZIONE DELL'ART. 66 CDF – FAT'TISPECIE

Pone in essere un comportamento violativo dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza nell'esercizio della professione forense nonché del divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte l'Avvocato cessionario di un credito che agisce nei confronti della debitrice ceduta con plurime e parallele procedure espropriative innanzi diverse AA.GG.OO., pur nella consapevolezza dell'opponibilità da parte dell'esecutata di crediti in compensazione ed in assenza di particolari esigenze difensive, al fine di ottenere comunque l'accantonamento di somme, conseguendo il relativo risultato,

(CDD Napoli, Dec. n. 50 del 21.6.2021, Pres. Amodio, Est. Andreottola)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 68 CDF

DIVIETO DI ASSUMERE INCARICHI CONTRO L'EX PARTE ASSISTITA – IRRILEVANZA DELLA
DISTINZIONE TRA DIFESA FORMALE E DIFESA SOSTANZIALE

Ai fini della configurazione della violazione dell'art. 51 CDF previgente (ora art. 68 comma 1 CDF) è irrilevante la distinzione tra difesa formale e difesa sostanziale, atteso che lo scopo perseguito dalla norma è quello di prevenire un conflitto di interessi anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale.

(CDD Napoli, Dec. n. 3 del 13.3.2017, Pres. Est. Tortorano)



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

ART. 71 CDF

DOVERI DI LEALTA', CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI

La scelta dell'Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del *nemo tenetur se detegere* e del *"nemo tenetur se ipsum tradere"*, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 11.5.2021, Pres. De Angelis, Est. Fabrizio)

CRITICHE ESPRESSE SUI SOCIAL NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI ED I SUOI RAPPRESENTANTI – LIMITI

È consentita l'iperbole come forma di espressione critica anche nei confronti delle Istituzioni Forensi e dei suoi rappresentanti, così come il sarcasmo e l'ironia, ma non è ammissibile l'utilizzo di accostamenti tra organizzazioni criminali ed Istituzioni Forensi - quali la Cassa Forense o il Consiglio Nazionale Forense – non potendo essere derubricate a figure iperboliche, rappresentando, tali accostamenti, un'offesa inammissibile ai valori difesi e tutelati da tali Istituzioni.

(CDD Napoli, Dec. n. 37 del 19.05.2021, Pres. Palumbo, Est. Ausiello)

DIRITTO DI CRITICA POLITICA E LIBERTA' DI ESPRESSIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI – LIMITI – ILLECITO DISCIPLINARE - SUSSISTENZA

Il valore della libertà su cui si fonda l'Avvocatura non è in contrapposizione, né ha bisogno di essere bilanciato, con i valori di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi e dei Colleghi. Non entrano, quindi, in contrasto con i principi deontologici l'esercizio del diritto di critica politica e la libera manifestazione del proprio pensiero, purché essi non degenerino fino alla negazione della dignità, della tolleranza e del decoro che costituiscono l'essenza dell'Avvocatura stessa.

(CDD Napoli, Decisione n. 37 del 19.05.2021, Pres. Palumbo, Est. Ausiello)

DIRITTO DI CRITICA POLITICA E LIBERTA' DI ESPRESSIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI – LIMITI – ILLECITO DISCIPLINARE - SUSSISTENZA

La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell'Ordine Forense e dell'Avvocatura in generale. Integra, pertanto, grave violazione deontologica la diffusione sui social networks di un pensiero critico che si manifesti con espressioni deprecative e accostamenti ad organizzazioni criminali che disonorano l'Avvocatura e le Istituzioni Forensi in generale.

(In applicazione del principio di cui in massima, all'incolpato è stata inflitta la sanzione della sospensione di mesi dodici dell'attività professionale, per aver pubblicato un video sul social network Facebook, in cui aveva utilizzato,



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI

nei confronti delle Istituzioni Forensi, le seguenti espressioni: “Cosa Nostra Forense”, “la mafia dell’Ordine Forense”, “la criminalità organizzata cui appartengono le Istituzioni Forensi italiane, CNF, Consigli dell’Ordine, Organismo Congressuale Forense, Cassa Forense...”)

(CDD Napoli, Decisione n. 37 del 19.05.2021, Pres. Palumbo, Est. Ausiello)